

Bruxelles, 3 luglio 2018
(OR. en)

10754/18

FIN 527

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Comitato del bilancio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9590/18 - COM(2018) 360 final
Oggetto:	Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia – <i>Adozione</i>

1. Il 31 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 33 992 206 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Scopo della proposta è fornire assistenza finanziaria alla Bulgaria in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti dell'ottobre 2017, alla Grecia successivamente a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos nel luglio 2017, alla Lituania in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell'estate e autunno 2017, e alla Polonia in risposta a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi nell'agosto 2017.

2. Nella riunione del 5 maggio 2018, il Comitato del bilancio ha esaminato la proposta e ha potuto approvarla.

3. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- suggerire al Consiglio di adottare il testo della decisione relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE, che figura nell'allegato;
 - convenire all'unanimità di ricorrere alla procedura scritta a tal fine.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio³.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (3) L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.
- (4) L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.
- (5) Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell'estate e autunno 2017.
- (6) Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.
- (7) Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 2 258 225 EUR alla Bulgaria, 2 535 796 EUR alla Grecia, 16 918 941 EUR alla Lituania e 12 279 244 EUR alla Polonia, in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal *[data della sua adozione]***

Fatto a [...], il [...]

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

** *Data da inserire da parte del Parlamento europeo prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.*